

## **Allegato 1**

**Direttiva disciplinante i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 8, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione**

1. La presente direttiva disciplina i criteri, l'entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, nel seguito denominati eventi calamitosi, in attuazione dell'art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell'art. 4, comma 8, e dell'art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014 - nel seguito indicata come direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni - ovvero per:
  - i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati (art. 1, comma 6);
  - i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi e, alla data di tali eventi, inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 (art. 1, comma 7, lettera a);
  - i danni all'abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed ai beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale (art. 1, comma 7, lettera b);
  - i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di immobili, i cui oneri eccedano il massimale di € 85.000,00 quale contributo riconosciuto all'esito dell'istruttoria della relativa domanda (art. 4, comma 8, e art. 5, comma 6).
2. I contributi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti nei soli casi in cui la relativa domanda sia stata presentata, in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 8 agosto 2014.
3. La perizia asseverata di cui all'articolo 8 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, ove, ricorrendone l'obbligo, non sia stata allegata alla domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, decorso inutilmente il quale il Comune assegna all'interessato, affinché provveda, un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, precisandogli che, in caso di inottemperanza, la domanda di contributo è inammissibile.

4. In presenza di polizza assicurativa e di indennizzi già percepiti, la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni devono essere presentate al Comune entro 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva, ove non siano già state allegate alla domanda di contributo se percepiti al momento della relativa presentazione; diversamente, vanno comunque presentate al Comune entro il termine del 30 aprile 2016 previsto all'articolo 6 della presente direttiva o di una sua eventuale proroga ove ricorrano i casi previsti al comma 2 di tale articolo.
5. Per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni di cui alla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni.

## **Art. 2**

### **Danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, ovvero di danni alle unità immobiliari non adibite alla data degli eventi calamitosi ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e di danni ai beni mobili ivi ubicati, si applica l'articolo 4 di tale direttiva, fatto salvo quanto disposto nel seguente comma 2.
2. La percentuale del 100%, per la determinazione del contributo relativo ai danni alle abitazioni e ai beni mobili ivi ubicati rispettivamente prevista al comma 3 e ai commi 5 e 6 dell'articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, è ridotta al 50% con la precisazione che:
  - per le abitazioni, non si applica il massimale di €85.000,00;
  - per i beni mobili resta fermo il massimale di €15.000,00.

## **Art. 3**

### **Danni ad abitazioni, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza della tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dell'alluvione del 17-19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012. Divieto di cumulo dei contributi**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 7, lettera a) della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni ovvero di danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, per effetto della tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dell'alluvione del 17-19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 come da ordinanza sindacale di sgombero, la data a cui occorre fare riferimento per considerare l'unità immobiliare quale abitazione principale è quella del sisma del 20 e 29 maggio 2012.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nel caso in cui alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012:
  - l'unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o del terzo o di eventuali eredi del proprietario e quest'ultimo sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione del danno o la domanda di contributo, si

applica l'articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di €85.000,00, si applica l'articolo 5 della presente direttiva;

- l'abitazione non fosse adibita ad abitazione principale di eventuali eredi del proprietario eventualmente deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo, si applica l'articolo 4 della presente direttiva;
  - l'unità immobiliare non fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, si applica l'articolo 2 della presente direttiva.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile - di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a) della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni - si applica l'articolo 5 di tale direttiva e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di €85.000,00 si applica l'articolo 5 della presente direttiva.
  4. Non è consentito cumulare i contributi per danni agli stessi elementi strutturali e di finitura e agli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dall'alluvione del 17-19 gennaio 2014.
  5. Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni nella fase dell'istruttoria, ovvero nel caso in cui il danno preesistente e conseguente al sisma:
    - a) sia già stato riparato in tutto o in parte;
    - b) abbia subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza della tromba d'aria o dell'alluvione;
    - c) riguardi porzioni dell'abitazione o parti comuni di un immobile diverse da quelle danneggiate dalla tromba d'aria o dall'alluvione.
  6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 l'interessato deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data della tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dell'alluvione del 17-19 gennaio 2014, le spese per la riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell'obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all'impresa esecutrice. Il Comune, ove non ne sia già in possesso, richiede all'interessato la documentazione comprovante tale circostanza, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d'aria o all'alluvione è inammissibile.
  7. Ove si accerti il divieto di cumulo dei contributi - che quindi ricorre nel caso in cui i danni da sisma non siano stati ancora riparati e abbiano interessato gli stessi elementi strutturali e di finitura e gli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile danneggiati dalla tromba d'aria o dall'alluvione - il Comune richiede all'interessato di rinunciare per iscritto a uno dei contributi, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d'aria o all'alluvione è inammissibile.

#### **Art. 4**

##### **Decesso del proprietario dell'abitazione danneggiata e/o dei beni mobili danneggiati ivi ubicati**

1. Nel caso previsto all'articolo 1, comma 7, lettera b), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni ovvero di danni all'abitazione e ai beni mobili ivi ubicati il cui proprietario sia deceduto dopo la presentazione della scheda di segnalazione danni o della domanda di contributo, quest'ultimo è riconosciuto agli eredi - per i quali l'abitazione danneggiata non si configuri alla data degli eventi calamitosi come abitazione principale - nella misura del 50% e secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1 la documentazione comprovante la spesa sostenuta, da presentare al Comune entro il termine perentorio di cui all'articolo 6 della presente direttiva, può essere intestata al proprietario deceduto e/o agli eredi.
3. La documentazione di spesa intestata al proprietario deceduto e/o agli eredi - per i quali l'abitazione danneggiata si configuri, alla data degli eventi calamitosi, come abitazione principale - deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2015 di cui all'articolo 9 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni.
4. Per gli interventi previsti nella presente direttiva e nella direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni riguardanti sia i beni immobili, sia i beni mobili sia i beni mobili registrati, qualora il decesso del proprietario si verifichi dopo la presentazione della documentazione di spesa e prima che il Comune proceda alla liquidazione o all'ordinativo di pagamento del contributo, quest'ultimo è pagato agli eventuali eredi.

#### **Art. 5**

##### **Contributo per i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di un immobile eccedente il massimale di €85.000,00**

1. Nei casi previsti all'articolo 4, comma 8, e all'articolo 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 è riconosciuto, applicando un'aliquota percentuale progressiva su ogni scaglione della parte eccedente, come di seguito specificato:
  - per la parte eccedente €85.000,00 e fino a €200.000,00, aliquota del 70%;
  - per la parte eccedente € 200.000,00 e fino a €300.000,00, aliquota del 80%;
  - per la parte eccedente €300.000,00, aliquota del 90%.

## **Art. 6**

### **Termini per l'esecuzione degli interventi e la presentazione della documentazione di spesa**

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile previsti nella presente direttiva devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di spesa di cui all'articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **30 aprile 2016**, fatto salvo un diverso termine, previsto o richiamato da specifiche disposizioni della presente direttiva.
2. Su richiesta dei soggetti interessati, il termine del **30 aprile 2016** di cui al precedente comma 1 può essere prorogato dal Comune per un periodo da esso ritenuto congruo in ragione della specificità della situazione e comunque non superiore a 6 mesi, decorsi inutilmente i quali si determina la decadenza dal contributo, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
  - interventi di cui all'articolo 3 della presente direttiva ovvero interventi sulle abitazioni o le parti comuni di un immobile, danneggiate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili per effetto del sisma del maggio 2012;
  - interventi di cui all'articolo 5 della presente direttiva, ovvero interventi per i quali è riconosciuto il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00.
3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l'acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni per le quali si applica la presente direttiva, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di spesa di cui all'articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del **30 aprile 2016**, salvo la proroga di cui al precedente comma 2.

## **Art. 7**

### **Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi**

1. I Comuni provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva a completare l'istruttoria delle domande di contributo presentate - in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni - entro il termine perentorio dell'8 agosto 2014.
2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente direttiva:
  - la spesa ammissibile a contributo sia già stata sostenuta e la relativa documentazione sia già stata presentata al Comune, quest'ultimo procede - entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria o, comunque, entro 30 giorni dal trasferimento ad esso delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato - alla erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari;
  - la spesa ammissibile a contributo non sia stata ancora sostenuta, il Comune provvede all'erogazione del contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.

3. Entro il 30/06/2016 o, nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della presente direttiva, entro 30 dalla scadenza della proroga ivi prevista, i Comuni trasmettono, per il tramite delle Province di Bologna e Modena, al Commissario delegato un elenco riepilogativo, previamente verificato da tali Province, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate.
4. L'invio al Commissario delegato, per il tramite delle Province, dell'elenco riepilogativo a rendiconto vale anche nei casi previsti ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni.

### **Art. 8**

#### **Entrata in vigore della direttiva**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna